

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
III SEZIONE LAVORO

R.G.n. 206008+206010\01



Dispositivo

Il Giudice Designatò dott. Eliana Pacia, nella causa

**TRA**

**FINRADIO S.R.L.**, in persona del legale rappr.te, rappr.to e difeso dall'Avv.to B. Bertolone ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Flaminia n.109, in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione.

**OPPONENTE**

**E**

**INPGI**, in persona del legale rappr.te, rappr.to e difeso dall'Avv.to P. Boer ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Nizza n.35, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

**OPPOSTO**

**NONCHE'**

**E.N.P.A.L.S.**, in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv.to M. Teresa Franchi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, viale Regina Margherita n.206, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta.

**CHIAMATO IN CAUSA**

All'udienza del 22\1\2004 ha pronunciato il seguente dispositivo:

rigetta la proposta opposizione e condanna l'E.N.P.A.L.S. a restituire alla società Finradio s.r.l., i contributi versati dalla medesima per il periodo da agosto 1998 a gennaio 2000 per la posizione di \_\_\_\_\_, ed i contributi versati per il periodo da ottobre 1997 a gennaio 2000 per la posizione di \_\_\_\_\_, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;  
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite della presente fase del giudizio nei confronti dell'I.N.P.G.I. che liquida in complessivi Euro 2300,00 compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge;  
condanna l'E.N.P.A.L.S. al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio nei confronti di Finradio s.r.l., che liquida in complessivi Euro 2300,00 compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 22\1\2004

**Il Giudice Designato**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21/2/2001 la società Finradio s.r.l., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.258082/00 n.6186 emesso dal tribunale di Roma il 16/11/2000 e notificato alla società opponente il 12/1/2001 in forma provvisoriamente esecutiva, unitamente all'atto di precetto con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'Inpgi la somma di £.49.723.094 per asseriti contributi omessi in favore del sig.

iscritto d'ufficio presso l'Inpgi con effetto retroattivo, dal 26/10/1997, per il periodo ottobre 1997-dicembre 1999, oltre interessi e spese di procedura,; che a partire dal febbraio 2000, a fronte della impossibilità di accedere alle provvidenze di cui alla legge n.67/1987 in assenza della dichiarazione di correntezza contributiva dell'Inpgi, la società provvedeva a effettuare i versamenti contributivi alla parte opposta con riferimento alla posizione di ; che contestualmente l'opponente provvedeva a richiedere la restituzione all'Enpals, presso cui il sig. era stato iscritto, i contributi versati per il periodo ottobre 1997-gennaio 2000 ma l'Enpals rifiutava di restituire le somme richieste, rilevando che la qualifica del sig. era di natura impiegatizia e che lo status di giornalista è praticante non era elemento sufficiente a determinare l'obbligo contributivo, dovendo accertarsi l'effettiva natura del rapporto giornalistico.

A seguito della notifica del decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva, la società opponente procedeva al pagamento della somma di £.38.556.402 di cui parte per omessi contributi e parte per sanzioni fatto salvo il diritto alla ripetizione e solo all'esito di detto versamento otteneva la dichiarazione di correntezza.

A sostegno della proposta opposizione la società contestava la qualifica, in capo al sig. , di praticante giornalista professionista per il periodo ottobre 1997-gennaio 2000, essendo l'iscrizione ne registro stata disposta d'ufficio, con effetto retroattivo, dal consiglio interregionale dell'ordine dei giornalisti del Lazio e del Molise, sulla sola base dell'accertamento ispettivo effettuato dall'Inpgi. In particolare parte opponente contestava lo svolgimento del praticantato nel periodo suddetto mancando i requisiti di cui all'art. 34 legge n.63/1969 ed in particolare contestava la sussistenza della struttura redazionale idonea ad assicurare una preparazione efficace e completa del praticante, che nei giornali deve essere espletata in una struttura composta da almeno 4 giornalisti professionisti; la circostanza che la legge non indichi il numero minimo dei giornalisti professionisti che devono operare nella struttura della radio o della televisione doveva essere valutata con riferimento al particolare contesto storico in cui la norma di cui all'art. 34 legge n.63/1969 era sorta, ben precedente all'insorgere dell'emittenza privata, sviluppatasi dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale del 1976 che aveva liberalizzato il servizio giornalistico delle radio e delle televisioni private.

Affermava in particolare che il ricorrente era stato assunto come impiegato il 3/8/1998 e che nel periodo ottobre 1997-gennaio 2000 esisteva nella redazione una sola giornalista professionista sig. mentre tutti gli altri componenti della redazione erano giornalisti pubblicitari; che la stessa direzione di testata era affidata ad un pubblicitario, sig. , che pertanto, attesa la composizione della redazione, la stessa era assolutamente inadatta a formare il praticante ed a fornirgli un minimo di formazione professionale. L'opponente pertanto affermava la correttezza dei versamenti da essa effettuati in favore dell'Enpals e l'indebito dei versamenti effettuati a favore dell'Inpgi a

partire da febbraio 2000. Da ciò l'opponente affermava che l'Inpgi era tenuto a versare all'Enpals i contributi ricevuti per il periodo suddetto (da febbraio 2000) senza alcun aggravio ai sensi dell'art. 116 ult. comma legge n.388\2000; che analogamente l'Inpgi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., era tenuto a restituire alla Finradio i contributi versatigli per il periodo agosto 1998-gennaio 2000 versata a seguito della notifica in forma esecutiva, del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata dovevano a suo dire ritenersi indebiti e quindi ripetibili i contributi versati per tale periodo da Finradio all'Enpals sulla posizione assicurativa del lavoratore, non essendo possibile una duplicazione di versamento dei contributi per uno stesso periodo; pertanto Finradio, nel caso in cui la pretesa dell'Inpgi fosse ritenuta legittima, chiedeva di ottenere il rimborso dei contributi versati all'Enpals per il periodo agosto 1998-gennaio 2000, con esonero della società dal pagamento delle sanzioni civili di cui al decreto ingiuntivo e con diritto a ripetere quanto già versato all'Inpgi a seguito dell'atto di precetto. Inoltre l'opponente dichiarava che, ai sensi dell'art. 116 comma 20 legge n.388\2000, il pagamento effettuato in buona fede all'ente diverso dal titolare del diritto aveva effetto liberatorio nei confronti del contribuente ed in conseguenza l'ente che aveva ricevuto il pagamento poteva provvedere al trasferimento delle somme incassate senza aggravio d'interessi all'ente titolare; quanto alla sanzione la stessa non risultava mai portata a conoscenza della società anche tenuto conto della genericità della comunicazione Inpgi del 21\3\2000, in via subordinata la stessa non poteva retrodatare alla data della decorrenza d'ufficio dell'iscrizione al registro praticanti e comunque non prima del 3\8\98, data dell'assunzione.

In via provvisoria chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concludeva per sentire, previa chiamata in causa dell'Enpals, accertare in via principale la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo, e condannare l'Inpgi a rimborsare a Finradio la somma di £.38.556.402 percepita dal'Inpgi a saldo del decreto ingiuntivo opposto; a trasferire all'Enpals i contributi previdenziali che risulteranno percepiti dall'Inpgi sulla posizione di ..... a partire da febbraio 2000, senza alcun aggravio per Finradio, ai sensi dell'art. 116 ult. comma legge n.388\2000 o comunque a restituire direttamente a Finradio le somme da questa corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre accessori di legge; in via subordinata accertarsi che il rapporto non si era instaurato prima del 3\8\1998 ovvero alla data di assunzione del ..... ; accertarsi indebiti i contributi versati da Finradio a Enpals dall'agosto 1998 al gennaio 2000 sulla posizione del predetto lavoratore e per l'effetto condannare l'Enpals alla restituzione della somma che risulterà all'esito dell'esibizione dei libri contabili; riconoscere il carattere liberatorio dei versamenti effettuati all'Enpals con esonero di Finradio dal versamento della sanzione civile o comunque limitare detta sanzione al solo periodo successivo al provvedimento d'iscrizione al registro dei praticanti purché non anteriore al 3\8\1998, data di assunzione e per l'effetto condannare l'Inpgi a restituire la somma di £.12.198.246 pagata a saldo delle sanzioni civili ingiunte dall'Inpgi o comunque alla minor somma da determinarsi.

Con distinto ricorso, depositato il 21\2\2001 e successivamente riunito al primo ai sensi dell'art. 151 disp. Att. c.p.c., la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.258083\00 emesso dal tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in forma provvisoriamente esecutiva, in data 16\11\2000 e notificato il 12\1\2001 unitamente all'atto di precetto, con cui veniva ingiuntivo alla società opponente il pagamento della somma di £.64.874.463 oltre interessi e spese legali per omessi contributi dovuti all'Inpgi in virtù dell'iscrizione d'ufficio, con efficacia retroattiva, nel registro praticanti

giornalisti professionisti, a far data dal 26\10\1997 del lavoratore

anche lui assunto ed inquadrato come radioreporter IV livello del CCNL radiotelevisive private, dal 2\1\1995.

A sostegno della proposta opposizione la società formulava le medesime doglianze già svolte per il decreto ingiuntivo n. 258082, anche con riferimento al rifiuto opposto dall'Enpals di ripetere i contributi versati per il sig.

per il periodo ottobre 1997 gennaio 2000, rilevando anche per il medesimo la qualifica impiegatizia e l'assenza di status di giornalista; del pari affermava di aver effettuato l'opponente il versamento della somma di £.44.757.770 in favore dell'Inpgi per ottenere la dichiarazione di correntezza contributiva, una volta emesso il decreto ingiuntivo. In particolare anche nei confronti del sig.

la società contestava la qualifica di praticante giornalista professionista, per la ritenuta inadeguatezza della struttura redazionale, a norma di legge a fornire la adeguata formazione professionale, la guida ed il sussidio orientativo di istruzione tecnico pratica; anche per il sig.

venivano spese le medesime osservazioni quanto alla reale sussistenza del corpo redazionale, trattandosi di medesimo periodo di praticantato (ottobre 1997-gennaio 2000) e concludeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, e chiamata in causa dell'Enpals per sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'Inpgi a rimborsarle la somma di £.44.750.770 percepita a saldo del decreto ingiuntivo e relativo ai contributi previdenziali del sig.

per il periodo ottobre 1997-2000, a trasferire all'Enpals i contributi previdenziali percepiti all'Inpgi a partire dal febbraio 2000, senza alcun aggravio per Finradio; in subordine, nella denegata ipotesi si fosse effettivamente ritenuto intercorso un rapporto di praticantato giornalistico tra il

e la Finradio, accertarsi che i contributi versati a Enpals erano indebiti per il periodo indicato e per l'effetto condannare l'Enpals alla restituzione della somma che risulterà indebitamente percepita a seguito della esibizione; riconoscersi il carattere liberatorio dei versamenti eseguiti dalla società da ottobre 1997 a gennaio 2000, con esonero dal pagamento di sanzioni civili o comunque limitarle al solo periodo d'iscrizione al registro dei praticanti e per l'effetto condannare l'Inpgi a restituire la somma di £.8.845.164 pagata a saldo della sanzione civile a titolo d'ingiunzione o comunque da quantificare nella minor somma da determinarsi in relazione alla data del provvedimento d'iscrizione di nel registro dei praticanti.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inpgi che contestava l'avverso dedotto concludendo per il rigetto della proposta opposizione. Quindi disposta la chiamata in causa dell'Enpals la stessa si costituiva rivendicando l'appartenenza dei lavoratori alla categoria di impiegati amministrativi e tecnici dello spettacolo da imprese televisive; aderiva alle argomentazioni difensive svolte dalla società opponente e contestava il valore del provvedimento d'iscrizione d'ufficio ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo all'Inpgi; così come non era sufficiente lo status di giornalista e/o di praticante essendo necessario accertare la reale natura del rapporto lavorativo.

In via subordinata affermava l'impossibilità di applicare il trasferimento d'ufficio previsto dalla legge n.388\2000 al caso di specie perché precedente all'entrata in vigore della legge medesima e, riservandosi di agire per la restituzione di eventuale contribuzione che avesse dato luogo a trattamenti di pensione, concludeva per sentir confermare la propria competenza alla riscossione dei contributi in parola; in via subordinata dichiarare impraticabile la restituzione diretta all'Inpgi ed escludere in ogni caso dall'obbligo di restituzione la contribuzione che fosse già stata utilizzata ai fini pensionistici;

in via ancora più subordinata concludeva per sentir limitare l'obbligo alla restituzione dei contributi al soggetto che li ha versati con i soli interessi dalla data della domanda giudiziale, escludendo ogni accessorio ulteriore.

Quindi parte opponente rinunciava alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e la causa, documentalmente istruita, anche all'esito del deposito di note autorizzate, era discussa e decisa come da dispositivo retroscritto all'udienza del 22\1\2004.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va disattesa.

A seguito dell'accertamento ispettivo dell'Inpgi del 16\2\1999, sulla base della documentazione visionata e delle dichiarazioni raccolte, l'ordine dei giornalisti del Lazio e del Molise iscriveva d'ufficio, con effetto retroattivo nel registro dei praticanti per il periodo 26\10\1997-26\4\1999 e per il periodo 22\10\1997-22\4\1999, per l'attività da loro svolta presso la testata di "Radio dimensione Suono" di proprietà della società opponente (nota del 18\4\2000 in doc. 22 del fascicolo di parte opposta).

Entrambi i lavoratori risultavano invece lavoratori dipendenti inquadrati come radioreporter IV livello del CCNL radio private sin dalle date delle rispettive assunzioni, per il ..., risalente al 3\8\1998.

Va premesso che per l'insorgere dell'assicurazione obbligatoria dell'Inpgi, ai sensi dell'art. 38 legge n.416\1981 come modificato dall'art. 26 legge n.67\87 devono intercorrere due presupposti: il primo è lo status di giornalista professionista o praticante, risultante dall'iscrizione del soggetto nell'apposito albo; il secondo, di natura sostanziale, è il carattere subordinato e giornalistico del rapporto lavorativo.

Il primo requisito risulta provato dall'iscrizione disposta dall'ordine dei giornalisti per i Lazio e il Molise del 18\4\2000) il cui valore costitutivo, con efficacia retroattiva è stato confermato dalla Suprema Corte con orientamento dal quale non sussistono ragioni per dissentire. In particolare è stato affermato che "l'atto d'iscrizione all'albo dei giornalisti (e a quello dei praticanti dopo la legge n.67\87 n.d.e.) rappresenta un provvedimento di accertamento di tipo costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace verso tutti. Tale provvedimento non può costituire oggetto di sindacato incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art. 5 l. n. 2248\1865 All.E, per asserita illegittimità dell'atto, atteso che l'iscrizione suddetta integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità, rispetto al quale il giudice deve limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo status da essa derivante, che può venire meno solo a seguito di cancellazione che parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento in via principale" (cfr. Cass.n.3145\1993).

Tuttavia l'iscrizione all'albo dei giornalisti o dei praticanti non preclude l'autonoma valutazione, da parte del giudice ordinario, dell'attività effettivamente svolta, nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio; non già in funzione della disapplicazione dell'atto amministrativo d'iscrizione, bensì soltanto per verificare se tale attività, nel caso concreto, presenti i connotati tipici di quella giornalistica (cfr. cass. citata).

Orbene nel caso di specie il rapporto di lavoro subordinato è documentalmente provato dalle buste paga versate in atti e comunque dall'inquadramento di entrambi i lavoratori da parte della società opponente, quali dipendenti, sebbene con qualifica di radioreporter. Il vincolo di subordinazione, la

continuità o meglio la quotidianità dell'apporto lavorativo non possono pertanto essere posti in discussione.

In ordine alla natura giornalistica del rapporto va ricordato che per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione delle notizie (cfr. Cass. n.1827\1995); la natura giornalistica deve poi coniugarsi con la già evidenziata esistenza del vincolo di subordinazione quale inserimento continuativo ed organico, delle prestazioni stesse - rese quotidianamente - nell'organizzazione dell'impresa, quale partecipazione alla d. "cucina giornalistica" e quindi alla collaborazione con i redattori alla pagina giornalistica e con interazione con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze produttive (cfr. Cass. n.13945\2000; Cass. n.833\2001, entrambe qualificanti la nozione di redattore, rispetto a quella di collaboratore).

Orbene la natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta, appare documentalmente provata non solo dalle dichiarazioni dei singoli lavoratori delle cui posizioni contributive si discute, ma anche da quelle di e che confermano che il corpo redazionale è composto dai lavoratori e da altri soggetti, tutti pubblicisti ed impiegati a tempo pieno, da professionista (cfr. docc. 19 e 20 di parte opposta).

Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori: ha dichiarato spontaneamente in data 28\1\1999 di svolgere attività di conduttore di giornale radio, con periodi di lavoro in esterna in cronaca locale; effettuando inchieste e corrispondenza dalla Questura di Roma, osservando l'orario settimanale di 40 ore come dal CCNL, e lavorando a tempo pieno; il sig. ha dichiarato spontaneamente di aver lavorato sin dal 1994 come radiocronista sportivo, inviato sia in Italia che all'estero, di tutte le partite di calcio della Lazio e come redattore nei noziariari sportivi dei radiogiornali. Egli ha aggiunto: "In talune occasioni ho seguito e realizzato interviste politiche. Da sempre realizzo come inviato almeno 5 servizi giornalieri per i GR ed usufruisco di un giorno libero a settimana" solitamente non coincidente con la domenica.

Va comunque precisato che parte opponente ha contestato non tanto la natura dell'attività svolta quanto, piuttosto il fatto che tale attività non sarebbe stata utile a costituire espletamento della necessaria formazione giornalistica perché si sarebbe svolta in una struttura redazionale non idonea, in quanto unipersonale, e per l'assenza del numero di quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, secondo quanto sarebbe stabilito dall'art. 34 della legge n.69\1963. A tal proposito appare opportuno evidenziare che la necessità di svolgere la pratica giornalistica con almeno quattro giornalisti professionisti non riguarda il servizio svolto presso la radio o la televisione ma riguarda solo l'ipotesi del servizio svolto presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale; tale conclusione si ricava dalla lettura della disposizione citata che recita: "La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari".

La norma richiamata, con l'indicazione delle disgiunzioni "o" individua quindi quattro ipotesi di servizio giornalistico e tra esse solo per il servizio svolto presso l'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e presso il periodico a diffusione nazionale prescrive, anche (con luso della particella "e")

la necessità della presenza dei giornalisti professionisti redattori, nel numero minimo rispettivamente di quattro e di sei.

Ritiene il giudicante che proprio l'interpretazione evolutiva della norma suggerita dall'opponente conforta la lettura della disposizione nella chiave prospettata giacché a seguito della liberalizzazione delle radio e televisioni private non è pensabile pretendere di equiparare una struttura redazionale di una qualsiasi emittenza radiofonica o televisiva, dalle dimensioni variabili anche in relazione al diverso ambito di trasmissione, con le dimensioni di un'agenzia di stampa a diffusione nazionale o con un periodico, pure a diffusione nazionale.

In conseguenza deve ritenersi che l'attività svolta dai sigg. e , alla luce della documentazione in atti, risponda ai requisiti di pratica giornalistica come previsti dalla legge, tenuto conto che nel periodo ottobre 1997 gennaio 2000 vi era una giornalista professionista nella persona di come affermato e documentalmente provato dalla stessa opponente e con essa operavano quotidianamente altri giornalisti pubblicisti, tra cui che impartiva le direttive; né la legge impone che la pratica debba essere svolta con direttive impartite necessariamente da redattori.

Da quanto esposto consegue che appaiono dovuti i contributi all'Inpgi e invece sono da ritenersi indebiti quelli versati all'Enpals. Quest'ultimo ente è pertanto tenuto a restituire alla società opponente i contributi versati dalla predetta per il periodo: ottobre 1997-gennaio 2000 quanto alla posizione di e per il periodo agosto 1998-gennaio 2000 quanto alla posizione relativa a , oltre interessi legali dalla data della presente domanda al saldo.

Quanto alla richiesta di riconoscere il carattere liberatorio ai pagamenti effettuati da Finradio all'Enpals e di esonerare quindi l'opponente dal pagamento delle sanzioni la richiesta va disattesa posto che per giurisprudenza costante le sanzioni costituiscono conseguenza automatica dell'inadempimento (cfr. cass. n.679\1995), sicché non può essere riconosciuto alcun esonero, neanche in parte, atteso il provvedimento d'iscrizione con effetto retroattivo all'ottobre 1997 per entrambe le posizioni; quanto alla misura delle sanzioni che appaiono riflettere ratione temporis la disciplina di cui all'art. 1 commi 217 e segg. legge n.662\1996 ( trattandosi di credito accertato ed in essere al 30\9\2000) va comunque rilevato che parte opponente non ha formulato alcuna contestazione.

Atteso l'esito del giudizio, di rigetto della proposta opposizione, le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza dell'opponente rispetto alle spese anticipate dalla parte opposta, e dell'Enpals quanto alle spese anticipate da Finradio, come indicato nel dispositivo retroscritto.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Roma, il 22\1\2004

F.to Il Giudice Designato